SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1995.

Piani e programmi di formazione e modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti.

95A3258

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 giugno 1995, n. **246.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 139.

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «alla data del 30 aprile 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data del 30 giugno 1996».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 36.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1647):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MANCUSO) il 29 aprile 1995.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 maggio 1995.

Esaminato dalla 2ª commissione il 21 giugno 1995.

Esaminato in aula e approvato il 22 giugno 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2758):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 giugno 1995, con pareri delle commissioni I e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 giugno 1995.

Esaminato dalla II commissione il 27 giugno 1995.

Esaminato in aula e approvato il 28 giugno 1995.

95G0288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Pont-Canavese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Pont-Canavese (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Gian Pietro Bertoli;

Considerato che il predetto amministratore, in data 4 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pont-Canavese (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pont-Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gian Pietro Bertoli.

Il citato amministratore, in data 4 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pont-Canavese (Torino).

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Scheggino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Scheggino (Perugia) ed il sindaco nella persona del sig.ra Ada Spadoni Urbani;

Considerato che il predetto amministratore, in data 5 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Scheggino (Perugia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scheggino (Perugia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Ada Spadoni Urbani.

Il citato amministratore, in data 5 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scheggino (Perugia).

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3697

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del sig. Paolo Barbieri;

Considerato che il predetto amministratore, con decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 1995, è stato rimosso dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig. Paolo Barbieri.

Il citato amministratore, con decreto ministeriale del 6 maggio 1995, è stato rimosso dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la rimozione del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale;

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro).

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Stilo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice Iracà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1218/95/Gab. del 25 maggio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Felice Iracà.

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

95A3699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Maglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Maglie (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maglie (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maglie (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 maggio 1995, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1646/13.1/Gab. del 16 maggio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maglie (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Prete.

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

95A3700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1995.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995 recante lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo

scioglimento del consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, con la contestuale nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del dott. Corrado Spadaccini;

Rilevato che occorre procedere alla rettifica della indicazione della provincia;

Vista la relazione del Ministro dell'interno opportunamente rettificata, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

L'indicazione della provincia «Cosenza» è rettificata in «Catanzaro».

Dato a Roma, addì 7 giugno 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 marzo 1995, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 383/102/Gab. del 18 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Corrado Spadaccini.

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3701

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 giugno 1995.

Rimozione di un amministratore dalla carica di sindaco del comune di Pianella.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giorgio D'Ambrosio è stato eletto sindaco del comune di Pianella (Pescara) nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993;

Visto che il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 640, 640-*bis*, 476, 479, 323, comma 2, 353, commi 1 e 2, del codice penale;

Visto che durante il periodo di carcerazione ha operato nei confronti del sig. Giorgio D'Ambrosio la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata;

Visto, altresì, che a carico del citato amministratore risultano pendenti diversi procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 110, 323, 479 e 81, 40, 479 del codice penale, e agli articoli 323, 480, 640 del codice penale;

Considerato che la reintegra del sig. Giorgio D'Ambrosio nella carica di sindaco, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giorgio D'Ambrosio dalla carica di sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giorgio D'Ambrosio è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Pianella (Pescara).

Roma, 3 giugno 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giorgio D'Ambrosio è stato eletto sindaco del comune di Pianella (Pescara) nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993.

Il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Pescara, in data 8 maggio 1995, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di truffa, falso ideologico e materiale, abuso innominato d'ufficio, turbata libertà degli incanti e false comunicazioni sociali.

In particolare, il sig. D'Ambrosio avrebbe, in concorso con altri, fatto percepire indebitamente ad una cooperativa locale, con false attestazioni, contributi statali per progetti di pubblica utilità, mai eseguiti.

Inoltre, a carico del D'Ambrosio risultano pendenti altri procedimenti penali per i reati di abuso di ufficio in concorso, falsità ideologica e truffa.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato, successivamente, revocato e la conseguente reintegra del sig. Giorgio D'Ambrosio nella carica di sindaco ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza delle vicende processuali che ha coinvolto il citato amministratore.

La tipologia dei reati ascritti denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di sindaco, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, comunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica sopracitata.

Il prefetto di Pescara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Pianella e, nelle more, con provvedimento n. 1659/13.A Gab. del 16 maggio 1995, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giorgio D'Ambrosio dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Pianella (Pescara).

Roma, 2 giugno 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

95A3702

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1995.

Individuazione dei valichi di frontiera presso cui installare i sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, che demanda al Ministro delle finanze l'individuazione dei valichi di frontiera presso cui installare sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli e la disciplina delle relative modalità di utilizzazione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il proprio decreto 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994, concernente il riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono individuati i seguenti valichi di frontiera per l'installazione dei sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli:

a) frontiera terrestre: Domodossola, Fernetti, Chiasso, Gorizia, Muggia, Pontebba, Ponte Chiasso, Traforo Gran San Bernardo e Villa Opicina;

b) frontiera marittima: porti di Chioggia, Genova, La Spezia, Livorno, Ravenna, Salerno, Taranto, Trieste e Venezia.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità di utilizzazione dei sistemi di scintillazione da parte del personale operante presso i valichi di frontiera di cui all'art 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3703

DECRETO 8 giugno 1995.

Elenco dei generi di largo e popolare consumo per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premi per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera *b)* prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè,

prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici.

Art. 2.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6/2189 del 10 maggio 1994.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
CLÒ

95A3662

DECRETO 12 giugno 1995.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totogol.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento del concorso pronostici denominato «Totogol» connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, approvato con proprio decreto del 10 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993, e successivamente modificato con decreto ministeriale del 20 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994;

Viste le note n. 7228/T.C. dell'8 luglio 1994 e n. 2800 del 29 novembre 1994, con le quali il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha proposto di modificare gli articoli 2, 4, 8 e 11 del suddetto regolamento;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento nel senso proposto dal C.O.N.I.;

Decreta:

Art. 1.

1. Al regolamento del concorso pronostici, denominato «Totogol», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993, e successivamente modificato con decreto del Ministro delle finanze del 20 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, i commi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:

«Per ciascuno incontro il punteggio è dato dalla sommatoria dei gol o dei punti ottenuti dalla squadra o dal competitore prima/o indicata/o nell'accoppiamento, con quelli ottenuti dalla squadra o dal competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento.

La combinazione vincente risulta formata dall'esatta previsione di otto numeri d'ordine identificativi di altrettanti incontri, in cui si sia verificato il più elevato punteggio. A parità di punteggio, precedono nella graduatoria di scelta i numeri d'ordine che identificano gli incontri in cui la squadra o il competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento, abbia realizzato il maggiore numero di gol o di punti. In caso di ulteriore parità tra due o più incontri, precede nella graduatoria di scelta l'incontro recante il numero d'ordine più basso.

Gli otto numeri che compongono la combinazione vincente vengono pubblicizzati dall'ente gestore in ordine di numerazione crescente.»;

b) all'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«I numeri d'ordine pronosticati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante registrazione in codice su un supporto elettronico (capsula) inserito all'interno della macchina. I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi di zona mediante appositi lettori elettronici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti idonei a fornire i dati per lo scrutinio.»;

c) all'art. 8 i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000.

Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in

apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.»;

d) all'art. 11 il comma primo è sostituito dal seguente:

«I premi di quota unitaria non superiore a lire 4.000.000 sono pagati a favore ed a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore ed a spese del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro del tagliando figlia escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui all'ultimo comma del presente articolo, sempreché esistano ampi ed obbiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore, sentita una apposita commissione nominata dall'ente stesso di cui fa parte un rappresentante del Ministero delle finanze.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3704

DECRETO 21 giugno 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

commissione tributaria di secondo grado di Cosenza in data 15 maggio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio imposte dirette di Reggio Calabria nei giorni 19 (dalle ore 10,30 alle ore 14) e 20 maggio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari nei giorni 20 e 22 maggio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Prato in data 22 maggio 1995 (dalle ore 11 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Palermo, nei giorni 23 e 24 maggio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Latina in data 27 maggio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro, ufficio I.V.A. e ufficio imposte dirette di Trapani in data 29 maggio 1995 per il verificarsi di una scossa di terremoto;

ufficio I.V.A. di Cagliari nel periodo dal 30 maggio al 3 giugno 1995 per trasferimento dell'ufficio in altra sede;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia e ufficio del registro di Taormina nei giorni 2 e 3 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio imposte dirette di Palermo in data 3 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Lazio:

ufficio del registro di Latina in data 27 maggio 1995;

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari nei giorni 20 e 22 maggio 1995;

ufficio I.V.A. di Cagliari nel periodo dal 30 maggio al 3 giugno 1995;

Regione Toscana:

ufficio del registro di Prato in data 22 maggio 1995;

Regione Calabria:

commissione tributaria di secondo grado di Cosenza in data 15 maggio 1995;

ufficio imposte dirette di Reggio Calabria nei giorni 19 e 20 maggio 1995;

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Palermo, nei giorni 23 e 24 maggio 1995;

ufficio del registro, ufficio I.V.A. e ufficio imposte dirette di Trapani in data 29 maggio 1995;

direzione regionale delle entrate e ufficio del registro di Taormina nei giorni 2 e 3 giugno 1995;

ufficio imposte dirette di Palermo in data 3 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3706

DECRETO 23 giugno 1995.

Sistemi di identificazione dei tabacchi lavorati introdotti di contrabbando.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 50, concernente la modifica della disciplina relativa alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, occorre provvedere all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di prevedere, sentiti i produttori interessati, misure atte a consentire l'individuazione del primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, nonché ad individuare il luogo di stoccaggio dei prodotti medesimi sottoposti a sequestro;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apporranno su ogni singola unità di condizionamento di tabacco lavorato, con eccezione del condizionamento minimo destinato alla vendita, un contrassegno costituito da una timbratura a secco o a stampa che consenta di identificare direttamente il primo acquirente o di individuarlo sulla base di proprie procedure amministrative e contabili, nonché la data di fabbricazione.

Art. 2.

Ai fini delle operazioni di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b)*, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, i produttori interessati comunicheranno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i sistemi di identificazione adottati in conformità a quanto previsto al precedente art. 1.

Art. 3.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, lettera *a)*, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando sottoposti a sequestro in quantitativi superiori ai 2.000 chilogrammi è effettuato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Manifattura tabacchi di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 23 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3705

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 12.538.264.975 a titolo di annualità o parziali annualità 1995, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1975, n. 153, a favore delle regioni interessate, capitolo 7081/95, per l'esercizio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995, che reca lo stanziamento di lire 17,309.9 miliardi, sul cap. 7081, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/1975;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/1975;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Ritenuto, infine di dover impegnare le annualità o le parziali annualità 1995, a favore delle regioni che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 12.538.264.975 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1995, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Regioni interessate	Importi in lire
Valle d'Aosta	74.973.610
Piemonte	3.582.654.545
Lombardia	2.236.207.925
Emilia-Romagna	3.153.161.860
Toscana	2.514.044.050
Umbria	11.237.445
Liguria	142.548.635
Veneto	823.436.905
Totale	12.538.264.975

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3722

DECRETO 27 aprile 1995.

Impegno della somma di L. 4.997.534.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, capitolo 7090/95, FIO 1989, esercizio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli Investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 118924, del 13 marzo 1995, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1995, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 4.997.534.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 38 e 40 della regione Basilicata «Ambiente Mezzogiorno FIO D»;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato che per i progetti anzidetti numeri 38 e 40 è stata impegnata la somma di lire 14.890.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di lire 4.997.536.525 quale prima tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 23.518.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di lire 4.997.534.000 per l'ulteriore finanziamento dei richiamati progetti numeri 38 e 40 «Ambiente Mezzogiorno FIO D»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 4.997.534.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alla regione Basilicata per l'ulteriore finanziamento dei progetti cofinanziati numeri 38 e 40.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 4.997.534.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3723

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 giugno 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Murphy Evelyn Anne e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in «lingue e letterature straniere moderne» è stata rilasciata dalla Università degli studi di Roma;

Considerato che la sig.ra Murphy Evelyn Anne ha conseguito il 15 luglio 1975 l'«Higher diploma in Education» presso l'Università di Cork e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la certificazione in data 4 aprile 1995 del dipartimento dell'istruzione irlandese che attesta l'effettivo conseguimento, da parte dell'interessata, del titolo di cui sopra;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 15 agosto 1988 dal console italiano in Dublino che certifica la regolarità ed il valore legale dell'«Higher diploma in Education» in possesso dell'interessata;

Visto il certificato rilasciato dalla preside della Sacred Heart school di Cork che attesta il servizio prestato presso la suddetta istituzione in qualità di insegnante di lingua inglese;

Ritenuto di poter disporre il riconoscimento dei titoli di cui sopra anche in presenza di una formazione professionale conseguita in più paesi dell'unione europea, in quanto detta formazione risulta congiunta all'esercizio dell'attività di docente nelle discipline per le quali è stato richiesto il riconoscimento stesso;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal diploma di laurea rilasciato dall'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 5 aprile 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Irlanda dalla sig.ra Murphy Evelin Anne nata a Cork (Irlanda) il 15 giugno 1942, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: inglese e 46/A - lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 19 giugno 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A3707

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Filippo Fochi energia, in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'aministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 7 giugno 1995 con la quale il tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato d'insolvenza della Filippo Fochi energia S.r.l., con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della predetta società alla procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. Filippo Fochi Energia S.r.l. sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Filippo Fochi energia, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3718

DECRETO 23 giugno 1995.

Assoggettamento della S.p.a. Filippo Fochi, in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 7 giugno 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna, via Portanova n. 3 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Filippo Fochi alla procedura di amministrazione straordinaria proponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perchè la S.p.a. Filippo Fochi sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio di impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna, via Portanova n. 3, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3719

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 giugno 1995.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento C.E. del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, parag. 2, del regolamento C.E. del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987 il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dell'uva fresca, dei mosti d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento C.E. del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento C.E. n. 822/87;

Considerata la necessità che venga accertata, nelle zone viticole interessate, l'esistenza delle condizioni climatiche che giustificano l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.

Considerata la necessità che vengano impartite direttive in tal senso alle regioni interessate a chiedere nella campagna vitivinicola di riferimento l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia.

Decreta:

Art. 1.

Le regioni sono competenti ad accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni climatiche che giustificano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia in una determinata campagna vitivinicola.

Art. 2.

L'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia è concesso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni che ne facciano motivata richiesta.

La richiesta deve necessariamente contenere:

la dichiarazione della regione relativa all'accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni climatiche avverse. Copia della documentazione relativa all'accertamento rimarrà in possesso della regione richiedente;

i tipi di vini per i quali si intende procedere all'arricchimento: vini da tavola, V.Q.P.R.D e vini a base spumante;

il numero dei gradi che devono essere aggiunti.

Le richieste dovranno pervenire al Ministero non prima del 10 agosto.

Tuttavia, in caso di coltivazione di varietà di viti a maturazione precoce nonché il particolare andamento climatico nelle aree di competenza lo rendano necessario, gli organismi regionali possono richiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data.

In tal caso la richiesta deve contenere una circostanziata relazione esplicativa.

Art. 3.

Il Ministero provvederà ad emanare la relativa autorizzazione entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui tale richiesta è pervenuta.

Roma, 8 giugno 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 243

95A3755

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 21 aprile 1995.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 recante: «Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale del 10 maggio 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1992, n. 231;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1993 e 30 luglio 1993;

Considerato il parere emesso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 aprile 1994;

Ordina:

Art. 1.

1. L'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* I residui ed i rifiuti alimentari nonché i reflui zootecnici che originano dagli animali vivi trasportati che si formano nelle navi, negli aeromobili, nelle vetture e carri ferroviari e negli autoveicoli commerciali provenienti dall'estero devono essere distrutti negli spazi posti sotto controllo doganale esistenti rispettivamente nei confini portuali, aerei, terrestri e ferroviari mediante termodistruzione.

2. Ove non risulti possibile attuare quanto previsto al comma precedente tramite la termodistruzione, i residui o i rifiuti alimentari nonché i reflui zootecnici che originano dagli animali vivi trasportati devono essere sottoposti ad autoclavaggio sino ad eliminazione dei microrganismi patogeni.

3. Il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può riconoscere idonei ulteriori trattamenti diversi da quelli di cui ai commi precedenti».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 come sostituito dall'art. 1, sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Art. 11-*bis.* — *1.* Al termine del trattamento di cui all'art. 11, commi 1 e 2, il prodotto risultante da detto processo può essere conferito a discarica autorizzata o ad impianto di termodistruzione.

2. Nel caso in cui sia stato utilizzato il trattamento di cui all'art. 11, comma 2, il conferimento è assicurato entro le 48 ore dal completamento del trattamento stesso. Durante il tempo intercorrente tra la fine del trattamento e del conferimento alla discarica, il prodotto trattato deve essere depositato in un deposito isotermico.

Art. 11-*ter.* — *1.* Ai posti di ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e agli uffici di sanità marittima, aerea e terrestre, tramite il proprio personale competente:

a) garantiscono il controllo sui trattamenti di cui al precedente art. 11;

b) programmano la vigilanza sugli impianti di innocuizzazione di cui al precedente art. 11-*bis;*

c) dispongono accertamenti microbiologici a campione sul prodotto derivante dal trattamento;

d) autorizzano congiuntamente i mezzi utilizzati sia per il trasferimento dei residui e rifiuti alimentari all'interno degli spazi di cui all'art. 11 e sia dei prodotti distrutti o innocuizzati all'esterno dei medesimi spazi».

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 245

95A3717

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 16 maggio 1995.

Autorizzazione alla emissione, nell'anno 1996, di carte valori appartenenti a serie ordinarie e ordinarie tematiche.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1993, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» e «Animali domestici» la cui denominazione è stata modificata in «Gli animali» con decreto in corso di perfezionamento;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1996, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» e «Gli animali»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, a partire dal 1996, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche «Le Istituzioni», «Fiere nell'economia», «Stampa, editoria», «Invito alla filatelia», «Cinema» e «Scuole e Università»;

Riconosciuta, inoltre, l'opportunità di emettere, nell'anno 1996, francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1996, di francobolli ordinari dedicati ai «Cibi italiani».

Art. 2.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 1996, di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche «Scuole e Università», «Cinema», «Invito alla filatelia», «Stampa, editoria», «Fiere nell'economia» e «Le Istituzioni».

2. È autorizzata, inoltre, l'emissione nell'anno 1996, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Gli animali», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1995

Il consigliere delegato delle Poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A3724

DECRETO 16 maggio 1995.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Gli animali» dedicati agli uccelli, nel valore di L. 600 per ciascun soggetto.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 1993, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Animali domestici»;

Visto il decreto 28 aprile 1994, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1995 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la serie di francobolli ordinari «Animali domestici», della nuova denominazione «Gli animali»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1995, quattro francobolli appartenenti alla suddetta serie, dedicati agli uccelli;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1995, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Gli animali» dedicati agli uccelli, nel valore di L. 600 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette raffigurano l'Airone Cenerino, il Grifone, l'Aquila Reale e il Fringuello Alpino. Completano i francobolli la scritta «ITALIA», il valore «600» e la denominazione della razza raffigurata ogni singola vignetta: «AIRONE CENERINO», «GRIFONE», «AQUILA REALE» e «FRINGUELLO ALPINO».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1995

Il consigliere delegato delle Poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A3725

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 13 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 20 aprile 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 76 - Titolo V, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere debbono essere inseriti in ordine alfabetico nell'area *m)* scienze storico-culturali gli insegnamenti di: «storia della cultura portoghese», «storia della cultura nord-americana», «sinologia».

All'art. 76 - Titolo V, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere deve essere inserito in ordine alfabetico nell'area *g)* scienze filosofiche l'insegnamento di «poetica e retorica».

All'art. 76 - Titolo V, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere deve essere inserito in ordine alfabetico nell'area *h)* lingue e culture classiche l'insegnamento di «sinologia».

All'art. 76 - Titolo V, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere viene inserito in ordine alfabetico nell'area *n)* scienze della letteratura l'insegnamento di «estetica».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 13 giugno 1995

Il rettore

95A3665

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1993, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria del 13 settembre 1994; del senato accademico dell'11 novembre 1994 e del consiglio di amministrazione del 13 dicembre 1994;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 aprile 1995;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli da 364 a 370, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 364.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

I. *Durata e articolazione del corso di laurea*

Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 365.

II. *Accesso al corso di laurea*

Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso al corso universitario in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 366.

III. *Attività didattiche*

L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve

essere svolto sotto forma di attività teorico-pratica. Ad ognuna delle aree dalla 1 alla 15 della tabella allegata sono assegnate ulteriori 50 ore per un totale di 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei moduli didattici di cui alla tabella allegata (tabella 1). Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella 1. Il consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quale corso integrato afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà (art. 373), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/90.

L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi 4 anni di corso comprende 2700 ore per attività didattica teorico-pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi 367), per un totale generale di 4100 ore.

La facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 367.

IV. *Moduli professionalizzanti*

Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. Il consiglio della struttura didattica competente, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. Ogni facoltà potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

La facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area di ogni modulo professionalizzante, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 368.

V. *Corsi integrati e discipline*

L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico-disciplinari: i docenti sono da reperire nei settori scientifico-disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alla facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico-disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio della struttura didattica competente.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici comprendenti una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico-pratica) di almeno 50 ore.

Art. 369.

VI. *Esami*

Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della struttura didattica competente; di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di 31 ad un massimo di 32 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun

semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio della struttura didattica competente potrà autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto *in itinere*. Il consiglio della struttura didattica competente elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

Art. 370.

VII. *Corso di lingua inglese*

Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 371.

VIII. *Tesi ed esame di laurea*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

Art. 372.

IX. *Coordinamento dell'attività didattica*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/90 il consiglio della struttura didattica competente stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 373.

X. *Strutture didattiche*

La facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva CEE n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, per espletare l'attività didattica teorico-pratica dovrà avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati.

Art. 374.

XI. *Norme transitorie*

Durante i due anni accademici successivi alla attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

Art. 375.

XII. *Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline*

Area 1 - *Fisico matematica* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: *Fisico matematica:*

fisica;

fisica medica;

biofisica;

matematica;

biomatematica;

calcolo numerico;

metodi matematici e statistici;

statistica applicata alle scienze biologiche;

100 ore;

settori scientifico disciplinari: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B.

Area 2 - *Chimica e biochimica* (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei

processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere alcune nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica.

Corso integrato 2.1: *Chimica e propedeutica biochimica:*

chimica e propedeutica biochimica;

propedeutica biochimica;

100 ore;

settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Corso integrato 2.2: *Biochimica veterinaria sistematica e comparata:*

biochimica;

biochimica veterinaria sistematica e comparata;

biochimica applicata;

50 ore;

settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Area 3 - *Biologia animale e vegetale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: *Biologia animale e vegetale:*

zoologia veterinaria;

biologia generale;

biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;

genetica;

biologia molecolare;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

botanica veterinaria;

100 ore;

settori scientifico disciplinari: E01C, E02A, E11X, E13X, E04B, G09A, V30A.

Area 4 - *Anatomia degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: *Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata;

100 ore;

settore scientifico disciplinare: V30A.

Corso integrato 4.2: *Anatomia degli animali domestici:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata;

anatomia topografica veterinaria;

150 ore;

settore scientifico disciplinare: V30A.

Area 5 - *Fisiologia degli animali domestici* (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: *Fisiologia ed etologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

etologia veterinaria e benessere animale;

100 ore;

settore scientifico disciplinare: V30B.

Corso integrato 5.2: *Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

endocrinologia degli animali domestici;

100 ore;

settore scientifico disciplinare: V30B.

Area 6 - *Patologia generale e anatomia patologica veterinaria* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie.

Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1. *Patologia generale veterinaria:*

patologia generale veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

immunopatologia veterinaria;

100 ore;

settore scientifico disciplinare: V31A.

Corso integrato 6.2: *Anatomia patologica veterinaria:*

anatomia patologica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

150 ore;

settore scientifico disciplinare: V31A.

Area 7 - *Malattie infettive degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti dell'igiene e dell'organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari.

Corso integrato 7.1: *Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria:*

microbiologia ed immunologia veterinaria;

virologia veterinaria;

50 ore;

settore scientifico disciplinare: V32A.

Corso integrato 7.2: *Malattie infettive e patologia aviare:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

100 ore;

settore scientifico disciplinare: V32A.

Corso integrato 7.3: *Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria:

patologia tropicale veterinaria;

sanità pubblica veterinaria;

100 ore;

settore scientifico disciplinare: V32A.

Area 8 - *Farmacologia e tossicologia veterinaria* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana).

Corso integrato 8.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

farmacologia, farmacodinamica e farmacia veterinaria;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

tossicologia veterinaria;

tossicologia alimentare degli animali domestici,

chemioterapia veterinaria;

100 ore;

settore scientifico disciplinare: V33A.

Area 9 - *Zootecnica* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: *Zootecnica generale e miglioramento genetico:*

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

etnologia zootecnica;

50 ore;

settore scientifico disciplinare: G09A.

Corso integrato 9.2: *Zootecnica speciale e tecniche di allevamento:*

zootecnica speciale;

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

fisioclimatologia zootecnica;

igiene zootecnica;

zoocolture;

economia delle produzioni zootecniche;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: G01X, G09A, G09C, G09D.

Area 10 - *Nutrizione e alimentazione animale* (100 ore)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici e di essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: *Nutrizione e alimentazione animale:*

nutrizione e alimentazione animale;

alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: G09B.

Area 11 - *Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

parassitologia generale;

parassitologia veterinaria;

malattie parassitarie degli animali;

profilassi delle malattie parassitarie;

epidemiologia veterinaria;

micologia veterinaria;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: V32B.

Area 12 - *Clinica medica veterinaria* (300 ore)

Lo studente devè conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.2: *Patologia medica:*

patologia medica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

50 ore,

settori scientifico disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.3: *Clinica medica e medicina legale:*

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia;

150 ore,

settore scientifico disciplinare: V33B.

Area 13 - *Clinica chirurgica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: *Patologia e semeiotica chirurgica:*

semeiotica chirurgica veterinaria;

patologia chirurgica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

150 ore,

settore scientifico disciplinare: V34A.

Corso integrato 13.2: *Anestesiologia e clinica chirurgica:*

anestesiologia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

clinica chirurgica veterinaria;

150 ore,

settore scientifico disciplinare: V34A.

Area 14 - *Clinica ostetrica veterinaria* (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato, di potèr valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: *Clinica ostetrica veterinaria:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetrica veterinaria;

150 ore,

settore scientifico disciplinare: V34B.

Area 15 - *Ispezione degli alimenti di origine animale* (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza della normativa sanitaria e commerciale attinente la materia considerata.

Corso integrato 15.1: *Industrie e controllo di qualità degli alimenti:*

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: V31B.

Corso integrato 15.2: *Ispezione e controllo degli alimenti:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: V31B.

Tabella 1

ELENCO DEI MODULI DIDATTICI
AI QUALI LA FACOLTÀ DEVE DISTRIBUIRE
LE 750 ORE DI DIDATTICA PRATICA

Art. 366.

Area 1 - Statistica informatica applicata alla produzione animale - Settore scientifico disciplinare S01B.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia - Settore scientifico disciplinare E13X.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfosiopatologica veterinaria - Settore scientifico disciplinare V31A.

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive - Settore scientifico disciplinare V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmatossicologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V33A.

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale - Settore scientifico disciplinare G09C.

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale - Settore scientifico disciplinare G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia - Settore scientifico disciplinare V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria - Settore scientifico disciplinare V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale - Settore scientifico disciplinare V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti - Settore scientifico disciplinare V31B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE GESTIONE E SANITÀ DELLA FAUNA E DELLE SPECIE ITTICHE

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche:*

anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario;

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

fisiologia della fauna selvatica;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - *Gestione degli animali selvatici* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: *Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni:*

allevamento degli animali di interesse faunistico;

anestesia veterinaria;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: G09C, V34A.

Area 3 - *Ambiente e risorse alimentari* (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse del territorio, anche in rapporto alla capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna può arrecare. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presente nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: *Ambiente e risorse alimentari:*

botanica veterinaria;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;

ecologia zootecnica;

alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;

zootecnica montana;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

Area 4 - *Idrobiologia e acquacoltura* (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: *Idrobiologia e acquacoltura:*

acquacoltura;

alimentazione degli animali acquatici;

biochimica degli organismi acquatici;

gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico;

50 ore,

settori scientifico disciplinari : E05A, G09B, G09D.

Area 5 - *Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica, e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: *Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici:*

Ittiopatologia;

patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;

malattie parassitarie;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B.

Area 6 - *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica* (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

patologie aviarie;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;

malattie parassitarie degli animali;

ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica;

profilassi delle malattie parassitarie;

micologia veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico;

200 ore

settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI E DELL'AMBIENTE

Area 1 - *Benessere animali e ambiente* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell' inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: *Benessere animale e ambiente.*

etologia veterinaria e benessere animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

biochimica applicata;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, V30B.

Area 2 - *Farmacologia e patologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto

benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: *Farmacologia e patologia:*

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V31A, V33A.

Area 3 - *Parassitologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

micologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

antropozoonosi parassitarie;

patologia tropicale veterinaria;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: V32B.

Area 4 - *Malattie infettive* (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: *Microbiologia e virologia:*

metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;

microbiologia e immunologia veterinaria;

microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

virologia veterinaria;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: V32A.

Corso integrato 4.2: *Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare:*

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola;

150 ore,

settore scientifico disciplinare: V32A.

Corso integrato 4.3: *Sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

antropozoonosi;

igiene veterinaria;

sanità pubblica veterinaria;

patologia tropicale veterinaria;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: V32A.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE IGIENE E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Area 1 - *Biochimica e tossicologia* (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: *Biochimica e tossicologia degli alimenti:*

biochimica applicata;

biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti;

tossicologia veterinaria;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: E05B, V33A.

Area 2 - *Anatomia normale e patologica* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: *Anatomia normale e patologica veterinaria:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

istologia e citologia patologica veterinaria;

anatomia patologica veterinaria;

ittiopatologia;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V30A, V31A.

Area 3 - *Igiene* (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: *Industrie degli alimenti:*

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: V31B.

Corso integrato 3.2: *Igiene e qualità:*

analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V31B, G09C.

Corso integrato 3.3: *Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale;

150 ore,

settore scientifico disciplinare: V31B.

Corso integrato 3.4: *Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole:*

ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: V31B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE RIPRODUZIONE ANIMALE

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: *Anatomia dell'apparato riproduttore animale:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia degli animali domestici;

50 ore,

settore scientifico disciplinare: V30A.

Corso integrato 1.2: *Fisiologia della riproduzione animale:*

fisiologia della riproduzione animale;

endocrinologia degli animali domestici;

metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;

fisiologia della nutrizione animale;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: V30B.

Area 2 - *Zootecnica e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: *Zootecnica e alimentazione:*

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

genetica veterinaria;

zootecnica speciale;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

igiene zootecnica;

biotecnologie applicate alle produzioni animali;

citogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

tecnica mangimistica;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

Area 3 - *Patologia e malattie infettive* (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva; deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: *Patologia e malattie infettive:*

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

anatomia patologica veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biochimica applicata;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

igiene veterinaria;

150 ore,

settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, V31A, V32A.

Area 4 - *Ostetricia e ginecologia* (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: *Patologia della riproduzione:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia endocrina della riproduzione animale;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V34A, V34B.

Corso integrato 4.2: *Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria;

metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;

igiene della riproduzione animale;

150 ore,

settore scientifico disciplinare: V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e

metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia topografica veterinaria;

neuroanatomia veterinaria;

sviluppo e senescenza degli animali domestici;

fisiologia degli animali da compagnia;

etologia veterinaria e benessere animale;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - *Allevamento e alimentazione* (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisiopatologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: *Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia:*

genetica veterinaria;

etologia zootecnica;

etnologia zootecnica;

nutrizione ed alimentazione animale;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimentazione degli animali d'affezione;

allevamento degli animali d'affezione;

50 ore,

settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

Area 3 - *Patologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Patologia degli animali da compagnia:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

antropozoonosi;

malattie parassitarie degli animali;

micologia veterinaria;

50 ore,

settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.

Area 4 - *Medica* (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

biochimica clinica veterinaria;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: *Patologia, clinica e terapia:*

oftalmologia clinica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da compagnia;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia;

150 ore,

settori scientifico disciplinari: V33A, V33B.

Area 5 - *Chirurgica* (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: *Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche:*

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

chirurgia dei piccoli animali;

chirurgia oftalmica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

neurochirurgia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

istologia e citologia patologica veterinaria;

150 ore,

settori scientifico disciplinari: V31A, V34A.

Area 6 - *Ostetrico-ginecologica* (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: *Patologia e clinica:*

patologia della riproduzione degli animali da compagnia;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

50 ore,

settore scientifico disciplinare: V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE TECNOLOGIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia, della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

anatomia degli animali domestici;

fisiologia aviare;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - *Gestione dell'azienda zootecnica* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché, dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: *Gestione dell'azienda zootecnica:*

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

50 ore,

settori scientifico disciplinari: G01X, G09C.

Area 3 - *Alimenti zootecnici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici:*

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimenti zootecnici;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

100 ore,

settore scientifico disciplinare: G09B.

Area 4 - *Produzioni zootecniche* (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: *Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche:*

etnologia zootecnica;

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: G09A, G09C.

Area 5 - *Tecnologie d'allevamento* (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: *Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente:*

zootecnica speciale;

avicoltura;

conigliocoltura;

zoocolture;

acquacoltura;

etologia zootecnica;

igiene zootecnica;

igiene e tecnologia avicola;

ecologia zootecnica;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

impatto ambientale degli allevamenti zootecnici;

200 ore,

settori scientifico disciplinari: G09C, G09D, E05B, V32A.

Area 6 - *Patologia nutrizionale e riproduttiva* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: *Patologia nutrizionale e riproduttiva:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: V33A, V33B, V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE TECNOLOGIA E PATOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia aviare;

fisiologia aviare;

fisiologia degli animali da reddito;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

fisiologia della nutrizione animale;

50 ore,

settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - *Zootecnia e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: *Zootecnia e alimentazione:*

tecnica mangimistica;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

zootecnica speciale;

zoocolture;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

demografia zootecnica;

biochimica della nutrizione;

alimentazione degli animali monograstici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

nutrizione ed alimentazione animale;

100 ore,

settori scientifico disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 3 - *Patologia* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie:*

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

igiene veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

profilassi delle malattie parassitarie;

150 ore,

settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - *Medica* (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: *Patologia e clinica degli animali da reddito:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da reddito;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia;

150 ore,

settori scientifico disciplinari: E05B, V33B.

Area 5 - *Ostetrico-chirurgica* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: *Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina della riproduzione animale;

ostetricia veterinaria;

anatomia topografica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

biomeccanica e podologia veterinaria;

150 ore,

settori scientifico disciplinari: V30A, V34A, V34B.

Area 6 - *Farmacologia e tossicologia* (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

tossicologia dei residui negli alimenti;

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria;

50 ore,

settore scientifico disciplinare: V33A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Napoli, 7 giugno 1995

Il direttore: TESSITORE

95A3606

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1995 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1995), **coordinato con la legge di conversione 28 giugno 1995, n. 246** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dalla legge 22 dicembre 1994, n. 702, le parole: «alla data del 30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «*alla data del 30 giugno 1996*».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n. 400, dall'art. 1 del D.Lgs. 16 ottobre 1992, n. 411, dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 563, dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 702, e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 242 (*Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti*). — 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, *se entro il 31 dicembre 1990* non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a*), del codice, *alla data del 30 giugno 1996*, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, *se alla data del 31 dicembre 1990* l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronunzia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

Art. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.».

Riferimenti normativi:

— La legge n. 646/1982, concerne: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia». Il testo vigente del relativo art. 21, come modificato dall'art. 2-*quinquies* del D.L. n. 629/1982 dall'art. 8 della legge n. 55/1990 e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 21. — Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno *e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto*. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'art. 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro novanta giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3823

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento dell'incarico di dirigente generale della direzione centrale del personale e affari generali dell'Automobile club d'Italia.

Con provvedimento adottato dal consiglio esecutivo il 20 aprile 1995 l'Automobile club d'Italia ha deliberato il conferimento, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, dell'incarico di dirigente generale, con contratto di diritto privato, per un periodo di cinque anni, al dott. Francesco Ruggiero, individuando nella «Direzione centrale del personale e affari generali» l'unità organica alla quale preporre l'interessato, il cui «*curriculum vitae*» viene qui di seguito riportato.

CURRICULUM

Dott. Francesco RUGGIERO, nato a Napoli il 20 dicembre 1933, cittadino italiano.

Titoli di studio:

luglio 1955 ha conseguito la laurea in giurisprudenza con 110/lode presso l'Università di Napoli.

Incarichi professionali:

componente del comitato di coordinamento presso l'Agenzia per la contrattazione del pubblico impiego presso la Presidenza del Consiglio (ARAN);

componente dell'osservatorio per il pubblico impiego e dei flussi di spesa presso la Presidenza del Consiglio in qualità di esperto;

ha partecipato, in rappresentanza dell'INPS, alla contrattazione presso il Dipartimento per la funzione pubblica a seguito dell'avvenuta modifica della procedura contrattuale;

componente della delegazione degli enti pubblici (parte pubblica) per la contrattazione del settore parastatale per la stipula dei primi contratti di categoria

Esperienze professionali:

1° giugno 1955 - è stato assunto, quale vincitore di concorso pubblico, ed assegnato alla sede di Potenza dell'INPS;

1° agosto 1957 - è stato nominato in categoria direttiva quale vincitore di concorso pubblico: ha diretto nelle sedi periferiche i reparti «prestazioni», «vigilanza» e «gestioni speciali» dell'INPS;

aprile 1960 - ha assunto la direzione dell'ufficio concorsi della Direzione centrale degli ospedali dell'INPS;

giugno 1965 - a seguito di concorso, è stato promosso dirigente dell'INPS;

giugno 1971 - ha assunto la titolarità dell'ufficio personale presso la Direzione centrale degli ospedali dell'INPS;

febbraio 1975 - è stato promosso dirigente superiore e nel luglio dello stesso anno ha assunto le funzioni di capo della Direzione centrale degli ospedali dell'INPS. Ha gestito le procedure conseguenti alla costituzione in enti ospedalieri autonomi delle case di cura dell'INPS per effetto della riforma sanitaria e il relativo passaggio del personale alle nuove amministrazioni;

maggio 1976 - è stato assegnato al servizio personale dell'INPS per assumere la direzione dell'ufficio studi e ricerche;

dicembre 1979 - ha assunto le funzioni di vicario del capo del personale dell'INPS. Ha gestito le procedure di passaggio all'INPS dei dipendenti degli enti mutualistici disciolti;

luglio 1984 - è stato nominato dirigente generale ed ha assunto le funzioni di capo del personale dell'INPS. Ha gestito all'interno dell'INPS per la parte concernente il personale il decentramento territoriale e funzionale;

gennaio 1990 - ha curato l'applicazione delle disposizioni attuative della legge di riforma dell'ente (legge n. 88/1989);

marzo 1993 - ha gestito la prima fase di adeguamento della normativa regolamentare alle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 29/1993;

aprile 1994 - è stato incaricato di coordinare il progetto per l'attuazione in INPS della funzione di controllo interno prevista dal citato decreto legislativo n. 29/1993;

agosto 1994 - è stato nominato capo del personale della RAI. Ha coordinato presso detta Azienda gli studi per la ricompattazione dei livelli di qualifica e il ridisegno di una nuova piramide funzionale.

Relatore in vari convegni in tema di pubblico impiego ed autore vari articoli sulla stessa materia.

Docente di corsi di formazione professionale riservati a funzionari dirigenti pubblici per la parte concernente la contrattualistica pubblica e l'organizzazione aziendale.

Non ha mai ricoperto cariche pubbliche elettive o ricoperto incarichi in partiti politici o in sindacati nè ha mai avuto incarichi direttivi o rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

La presente pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692.

95A3669

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei membri del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto ministeriale del 29 maggio 1995, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia al n. 272/2-F l'8 giugno 1995, sono stati eletti membri del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1995-1998 i seguenti notai:

Prima zona:

Pesce Mattioli Flavia

Pedrazzoli Paolo

Seconda zona:

Corsi Alessandro

Terza zona:

Roveda Guido

Condò Gianfranco

Quarta zona:

Bronzin Mario

Piccoli Paolo

Quinta zona:

Fornari Alberto

Sesta zona:

Miccoli Mario

Settima zona:

Raiti Nicola

Mariconda Gennaro

Ottava zona:
Passino Carlo

Nona zona:
Licini Roberto Luigi

Decima zona:
Pastore Andrea

Undicesima zona:
Laurini Giancarlo

Dodicesima zona:
Spano Biagio Franco

Tredicesima zona:
Colliani Pasquale

Quattordicesima zona:
Iannello Giuseppe

Quindicesima zona:
Marsala Antonio
Ciancico Vincenzo

95A3612

Proclamazione dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto ministeriale del 29 maggio 1995 registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia al n. 271/2-F l'8 giugno 1995, sono stati eletti revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1995-1998 i seguenti notai:

a) per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto: revisore effettivo: Mussi Carlo; revisore supplente: Pasqualis Paolo;

b) per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria: revisore effettivo: Dalla Rovere Aldo; revisore supplente: Lazzeroni Cesare;

c) per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: revisore effettivo: Labriola Diego; revisore supplente: Giusti Raffaele.

95A3613

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana «alla memoria»

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 novembre 1994, n. 365/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Sordo Narciso, nato il 15 gennaio 1899 a Castello Tesino. — Validissimo collaboratore dei partigiani. In seguito alla sua coraggiosa attività veniva arrestato dall'oppressore e malgrado sottoposto ad ogni maltrattamento sopportava tutto stoicamente pregando per la salvezza dei suoi torturatori. Durante la deportazione a Mauthausen, sopportava violenze, soprusi e privazioni fino alla morte perdonando i propri assassini. Sublime figura di uomo, di sacerdote, di patriota che dedicò la sua esistenza alla fede, alla libertà e alla giustizia. — Mauthausen, 13 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 novembre 1994, n. 549/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Malavasi Nibbio, nato il 30 giugno 1917 a San Possidonio. — Animato da nobili sentimenti patriottici, volontariamente sceglieva la difficile lotta armata di Liberazione. Durante l'assalto ad una caserma delle brigate nere, dopo aspro combattimento veniva accerchiato dai reparti fascisti. Invitato ad arrendersi si lanciava contro il nemico continuando a sparare. Colpito a morte, decedeva alcuni giorni dopo fra atroci sofferenze. — San Giovanni del Dosso, 29 febbraio 1945.

95A3617

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 295/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «LEVOPRAID» "25" 6 fiale 25 mg/2 ml A.I.C. n. 026009023, "50" 6 fiale 50 mg/2 ml A.I.C. n. 026009062.

Titolare A.I.C.: Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, codice fiscale 08501270154.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche presso la società Bioresearch S.p.a. nello stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 296/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «NOAN FIALE» 3 fiale 10 mg/1 ml A.I.C. n. 019993031.

Titolare A.I.C.: Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, codice fiscale 08501270154.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche presso la società Bioresearch S.p.a. nello stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 297/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «LEVOBREN» "25" 6 fiale 25 mg/2 ml A.I.C. n. 027210044, "50" 6 fiale 50 mg/2 ml A.I.C. n. 027210057.

Titolare A.I.C.: Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga n. 37/39, codice fiscale 00868480153.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche presso la società Bioresearch S.p.a. nello stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 306/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «FRISIUM ®» 30 capsule da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla ditta estera Usiphar di Compiègne (Francia) con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento

anche da parte della società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17 km. 22.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 307/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «EUCARNIL» 10 fialoidi monodose uso orale da 1 g.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Modifica apportata: produttore: la produzione e i controlli di qualità della specialità medicinale sopra indicata sono eseguiti anche presso l'officina comune I.B.N. Savio Caber Folletto, sita in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 309/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «BETAMETASONE GEL» tubo da g 30.

Titolare A.I.C.: M.C.A. Medical and Chemical Agengy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Manunzio n. 17, codice fiscale 03119080152.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in process ed il confezionamento sono ora effettuati anche dalla ditta Poli industria chimica S.p.a. nello stabilimento sito in Quinto dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno, 48.

Il controllo delle materie prime e del prodotto finito continuano ad essere effettuati dalla M.C.A., società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in S. Vittore Olona (Milano), via Parini n. 1/3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 310/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «FLUOCINONIDE GEL con NEOMICINA SOLFATO» tubo da g 30.

Titolare A.I.C.: M.C.A. Medical and Chemical Agengy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Manunzio n. 17, codice fiscale 03119080152.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in process ed il confezionamento sono ora effettuati anche dalla ditta Poli industria chimica S.p.a. nello stabilimento sito in Quinto dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno, 48.

Il controllo delle materie prime e del prodotto finito continuano ad essere effettuati dalla M.C.A., società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in S. Vittore Olona (Milano), via Parini n. 1/3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3674

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 82 del 9 giugno 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «RHINO 2» vaccino inattivato ed in additivo oleoso contro la malattia di New-Castle dei polli e dei tacchini e la sindrome infettiva della testa gonfia dei polli o rinotracheite infettiva dei tacchini.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 10980450158.

Produttore: la società I.S.B.I. S.p.a. Istituto di sviluppo biologico italiano nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina farmaceutica della suddetta società I.S.B.I. sita in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi), numero di A.I.C. 100159019;

10 flaconi da 250 ml (10 × 500 dosi), numero di A.I.C. 100159021.

Composizione per dose (0,5 ml): virus malattia di Newcastle, ceppo Ulster, inattivato, con titolo prima dell'inattivazione min. $10^{8,0}$DIE50, virus sindrome infettiva della testa gonfia o rinotracheite infettiva, ceppo VC03, inattivati con titolo prima dell'inattivazione min. $10^{5,0}$DITC50, sodio etilmercurio tiosalicilato 0,015 mg, formaldeide libera inferiore a 0,1 mg; eccipiente oleoso q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di polli da carne e tacchini contro la malattia di Newcastle e la sindrome infettiva della testa gonfia o rinotracheite infettiva, quale richiamo dei rispettivi vaccini vivi attenuati.

Tempo di attesa: trenta giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 83 del 9 giugno 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «RHINO 4» vaccino inattivato ed in additivo oleoso contro la bronchite infettiva, la pseudopeste aviare, la sindrome del calo di deposizione «EDS-76» e la sindrome infettiva della testa gonfia dei volatili o rinotracheite infettiva dei tacchini.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 10980450158.

Produttore: la società I.S.B.I. S.p.a. Istituto di sviluppo biologico italiano nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina farmaceutica della suddetta società I.S.B.I. sita in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi), numero di A.I.C. 100160011;

10 flaconi da 250 ml (10 × 500 dosi), numero di A.I.C. 100160023.

Composizione per dose (0,5 ml): virus bronchite infettiva, inattivato, con titolo min. $10^{6,7}$DIE50, virus pseudopeste aviare, inattivato, con titolo min. $10^{8,0}$DIE50, virus sindrome del calo di deposizione inattivato, con titolo min. $10^{6,0}$ DITC50,virus sindrome infettiva della testa gonfia $10^{5,0}$DITC50, mertiolato, max 0015 mg, formaldeide libera, inferiore a 0,1 mg; eccipiente oleoso q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva di pollastre future ovaiole e future riproduttrici contro la bronchite infettiva, la pseudopeste aviare, la sindrome del calo di deposizione «EDS-76» e la sindrome infettiva della testa gonfia.

Tempo di attesa: trenta giorni.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 84 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «CYDECTIN 1%» soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Catania, via F. Gorgone - zona industriale.

Produttore: Grampian Pharmaceutical Ltd - Dundee - Scotland.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 101594036
flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101594024
flacone da 200 ml, numero di A.I.C. 101594012

Composizione: % peso/volume:

principio attivo: moxidectin 1,000;

altri componenti: alcool benzilico, butilidrossitoluene, edetato di sodio, polisorbato 80, glicole propilenico, fosfato di sodico, fosfato monosodico, acqua per iniezione (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Tempo di attesa:

carne e frattaglie: trentacinque giorni;

latte: non è permesso l'uso in vacche che producono latte per l'alimentazione umana o per produzioni industriali o entro sessanta giorni prima della data presunta del parto.

Validità: dodici mesi e sei mesi dopo la prima apertura del prodotto.

Indicazioni terapeutiche:

è un parassiticida con attività nei confronti di un'ampia gamma di parassiti interni ed esterni dei bovini;

è indicato per il trattamento e la prevenzione di infezioni causate da:

nematodi gastro-intestinali adulti e immaturi;
nematodi adulto e immaturo del tratto respiratorio;
larve di Hypoderma (larve migranti);
pidocchi;
acari della rogna.

Il «Moxidectin» inoltre ha un persistente effetto contro ostertagia per cinque settimane e contro dictyolaulus per sei settimane.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decreto n. 85 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «FINDOL 10%» (ketoprofene sale di lisina) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8 e sede amministrativa in Agrate Brianza (Milano), Centro direzionale Colleoni - Palazzo Orione, 2 - codice fiscale 01988770150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento farmaceutico di Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 100191016
flacone da 40 ml, numero di A.I.C. 100191028

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: ketoprofene sale di lisina 10,0 g;

altri componenti: alcool benzilico, glicole propilenico, acqua (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nella clinica equina il «Findol 10%» è impiegato per il trattamento:
degli stati infiammatori di qualunque origine ed in particolare per i processi morbosi acuti o cronici dell'apparato muscolo scheletrico;
degli stati dolorosi nel post-trattamento chirurgico;
degli stati febbrili;
delle coliche (terapia sintomatica).

Validità: trenta mesi.

Altre condizioni: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare; in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 86 del 9 giugno 1995

Specialità medicinali per uso veterinario:

«ZODALBEN»
bottiglia da litri 5, numero di A.I.C. 100041021
bottiglia da litri 1, numero di A.I.C. 100041019

«CALIMICINA 200 CL»
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100039027
flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100039039

«ZOOBIOTIC»
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100015015
flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100015027

Titolare A.I.C.: Laboratories Calier S.A., con sede a Barcelonès 26 P.la del Ramassà, 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) (Spagna), rappresentata in Italia dalla società Unifarma S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Codogno (Milano), via Roma, 65 - codice fiscale 07805360158.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo rappresentante per l'Italia la titolare dell'A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana - A.F.I., con sede legale e sociale in Sumirago (Varese), via De Gasperi, 47 - codice fiscale 00718850159.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 87 del 9 giugno 1995

Specialità medicinali per uso veterinario:

«CANIGEN CE» registrazione n. 26175
«CANIGEN CEP» registrazione n. 25878
«CANIGEN CEP+LR» registrazione n. 26449
«CANIGEN LR» registrazione n. 27098
«CANIGEN R» registrazione n. 26690
«FELIGEN CRP» registrazione n. 25122
«PARVIGEN» registrazione n. 27092
«RABIGEN L» registrazione n. 27306

Titolare A.I.C.: Laboratoires Reading Z.A.C., 17 Rue des Marronniers - 94240 L'Hay les Roses, rappresentata in Italia dalla società Azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.r.l., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Libertà, 1, codice fiscale 00416510287.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: trasferimento di rappresentanza: è trasferita alla società Virbac S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale 06802290152 l'autorizzazione ed agire, in Italia, come rappresentante della società titolare A.I.C. per i prodotti medicinali per uso veterinario in questione.

Produttore: i prodotti medicinali per uso veterinario indicati in premessa sono ora prodotti, controllati e confezionati dalla società Laboratoires Virbac Sa. - Carros (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 88 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «DUPHACICLINA 300 LA» ossitetraciclina iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. Weesp (Paesi Bassi) rappresentata in Italia dalla Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: l'officina estera Norbrook Lab. Ltd. - U.K. con le operazioni terminali di confezionamento presso l'officina farmaceutica sita in Parma, strada Manara, 5/A.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100326014
flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100326026

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: ossitetraciclina diidrato pari a ossitetraciclina base g 30;

altri componenti: magnesio ossido, dimetilacetamide, sodio formaldeide sulfossilato, monoetanolamina, acqua (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è un antibiotico ad ampio spettro indicato per il trattamento di infezioni primarie o secondarie provocate da organismi sensibili alla assitetraciclina, è indicata per il controllo e il trattamento di un'ampia gamma di infezioni sistemiche respiratorie, urinarie e locali causate da microorganismi ossitetraciclina sensibili come: pasteurellosi, pommoniti, rinite atrofica, mal rossino, affezioni articolari e terapia di supporto nella mastite.

Validità: ventiquatrro mesi.

Tempi di attesa:

per le carni:

dose standard (mg 20/kg pv):
bovini: ventotto giorni
suini: quattordici giorni

dose elevata (mg 30/kg pv):
bovini: trentacinque giorni
suini: ventotto giorni

per il latte:
sette giorni per entrambe le dosi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3632

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica del Sistema nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione - Sincert

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995 è stato approvato il riconoscimento della personalità giuridica del Sistema nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione - Sincert.

95A3619

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 giugno 1995

Dollaro USA	1626,68
ECU	2163,48
Marco tedesco	1175,18
Franco francese	334,81
Lira sterlina	2578,61
Fiorino olandese	1049,20
Franco belga	57,172
Peseta spagnola	13,470
Corona danese	301,01
Lira irlandese	2654,09
Dracma greca	7,233
Escudo portoghese	11,129
Dollaro canadese	1183,90
Yen giapponese	19,342
Franco svizzero	1421,30
Scellino austriaco	167,11
Corona norvegese	263,58
Corona svedese	224,97
Marco finlandese	383,65
Dollaro australiano	1165,52

95A3792

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sardegna» Semidano e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sardegna» Semidano, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sardegna» Semidano

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sardegna» Semidano è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano può essere accompagnata dalla sottozona «Mogoro» a condizione che il vino così designato provenga dalla rispettiva zona di produzione che risponde ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazionme di origine controllata «Sardegna» Semidano è riservata al vino bianco, ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno Semidano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni non aromatici inseriti nella classificazione «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, purché non superiori al 15% del totale.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano può essere prodotto anche nelle tipologie Spumante, Superiore e Passito.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano comprende l'intero territorio delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano della regione Sardegna.

La zona di produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano designato con la sottozona «Mogoro», comprende l'intero territorio dei comuni di Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris ed Uras in provincia di Oristano e Collinas, Sardara e Villanovaforru in provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i terreni di buona esposizione, di altitudine non superiore ai 400 metri.

Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle e quelli estremamente sabbiosi delle zone costiere.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte.

È vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i kg. 4.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Sardegna» Semidano non deve essere superiore alle 13 tonnellate per ettaro. Tale resa, per la produzione del vino «Sardegna» Semidano designato con il nome della sottozona «Mogoro», o con le tipologie «Superiore» e «Passito» non può essere superiore a tonnellate 11.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano non deve essere inferiore al 10,5 %, mentre quelle destinate alla produzione del vino «Sardegna» Semidano designato con la sottozona «Mogoro» non deve essere inferiore a 11,0% e quelle destinate per le tipologie «Superiore» e «Passito» non deve essere inferiore al 12,5%.

Le uve destinate alla spumantizzazione devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale del 10%.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano Passito devono subire un appassimento naturale su pianta o su graticci.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno delle zone delimitate dall'art. 3.

Su specifica richiesta è consentito alle ditte interessate, per i vini a denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano con il riferimento alla sottozona «Mogoro», sentita la regione Sardegna, di effettuare le operazioni di cui al comma 1) del presente articolo nell'ambito della zona di produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano, purché dimostrino la tradizionalità di tale pratica.

È consentito che le operazioni di elaborazione della tipologia Spumante siano effettuate anche fuori della zona delimitata dall'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva destinata alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano Passito non deve essere superiore al 50% in vino finito.

È consentito l'arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano o con mosto concentrato rettificato, esclusa la tipologia Passito.

Art. 6.

I vini «Sardegna» Semidano di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Sardegna» Semidano:

colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;

odore: profumo delicato di fruttato, caratteristico;

sapore: morbido, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

residuo zuccherino massimo: 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Sardegna» Semidano sottozona Mogoro.

colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;

odore: profumo delicato di fruttato, caratteristico;

sapore: morbido, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;

residuo zuccherino massimo: 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Sardegna» Semidano Spumante:

colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al verdognolo, «perlage» fine e persistente;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: sapido, fresco, secco o amabile o dolce, leggermente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%,

acidità totale minima. 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Sardegna» Semidano Superiore.

colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;

odore: profumo delicato di fruttato, caratteristico;

sapore: morbido, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13%;

residuo zuccherino massimo: 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Sardegna» Semidano Passito

colore: giallo oro;

odore: intenso, etereo, di frutta matura;

sapore: dolce, pieno, mielato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 15% di cui effettivo minimo: 13%;

zuccheri residui: minimo 35 gr./l.

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto

Art 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Fatta eccezione per il vino spumante, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano destinato al consumo deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione d'origine controllata «Sardegna» Semidano se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero.

Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt. 0,375, è ammesso il tappo a vite.

95A3730

Affidamento di funzioni di vigilanza e controllo al Consorzio per la tutela del formaggio a denominazione di origine «Toma Piemontese».

Con decreto ministeriale 26 maggio 1995 sono affidate al Consorzio per la tutela del formaggio Toma Piemontese funzioni di vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio medesimo, ivi compresa l'apposizione del contrassegno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1993 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine «Toma Piemontese».

Il suindicato decreto ministeriale 26 maggio 1995 autorizza, inoltre, in via provvisoria, il Consorzio a svolgere azioni di controllo, ausiliare alle attività dei competenti organi dell'amministrazione sulla denominazione di origine in questione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

95A3620

Affidamento di funzioni di vigilanza e controllo al Consorzio per la tutela del formaggio a denominazione di origine «Bra»

Con decreto ministeriale 26 maggio 1995 sono affidate al Consorzio per la tutela del formaggio a denominazione di origine «Bra», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, funzioni di vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio medesimo, ivi compresa l'apposizione del contrassegno previsto dall'apposita normativa.

Il suindicato decreto ministeriale 26 maggio 1995 autorizza, inoltre, in via provvisoria, il Consorzio a svolgere azioni di controllo, ausiliare alle attività dei competenti organi dell'amministrazione sulla denominazione di origine in questione conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

95A3621

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Padania» di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Emilia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 2 maggio 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Padania» di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 27 aprile 1995, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'avv. Antonio Spallanzani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 358/1993.

95A3736

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., in San Marco Argentano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 23 maggio 1995, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., con sede in San Marco Argentano (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 26 gennaio 1993, il dott. Pietro Mastrapasqua è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A3737

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

un posto (settore scientifico-disciplinare H07A titolo: «scienza delle costruzioni») per la disciplina «statica».

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto - settore scientifico-disciplinare M03B (storia del Cristianesimo e delle Chiese) per la disciplina «storia della Chiesa (settore M03B);

un posto - settore scientifico-disciplinare L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea) per la disciplina «drammaturgia musicale»;

un posto - settore scientifico-disciplinare L20B (lingue e letterature nordiche) per la disciplina «lingue e letterature scandinave».

Facoltà di magistero:

un posto (settore scientifico-disciplinare M10C titolo «metodologia e tecniche della ricerca psicologica»).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A3769

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

un posto per il settore scientifico-disciplinare C05X «chimica organica»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare G08B «microbiologia agro-alimentare ed ambientale».

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto - settore scientifico-disciplinare L25C (storia dell'arte contemporanea) per la disciplina «Storia dell'arte contemporanea»;

un posto - settore scientifico-disciplinare L03D (archeologia medievale) per la disciplina «archeologia medievale»;

un posto - settore scientifico-disciplinare L19A (lingua e letteratura tedesca) per la disciplina «storia della cultura tedesca».

Facoltà di magistero:

un posto per il settore scientifico-disciplinare M09A «pedagogia generale»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare M10B «psicobiologia e psicologia fisiologica»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare L07A «lingua e letteratura latina»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare L12C «critica letteraria».

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il settore scientifico-disciplinare N07X «diritto del lavoro»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare P01B «politica economica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A3770

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

estimo ed esercizio professionale - settore scientifico disciplinare: H15X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A3744

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria:

settore scientifico-disciplinare: V32A «malattie infettive degli animali domestici», disciplina «microbiologia ed immunologia veterinaria».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3745

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, dove è scritto: «*e)* stato civile di celibe o vedovo o se coniugato *abbia* compiuto ventisei anni di età;», leggasi: «e) stato civile di celibe o vedovo o se coniugato *aver* compiuto ventisei anni di età;»;

all'art. 17, comma 2, le lettere «*b), c), d)* ed *e)*» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*a), b), c)* e *d)*»;

all'art. 29, comma 1, dove è scritto: «... costituito da una prova scritta di *culturale* generale ...», leggasi: «... costituito da una prova scritta di *cultura* generale ...»;

all'art. 39, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto:

«*c)* inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, previo giudizio di idoneità, ...»,

leggasi:

«*c)* inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima di essere valutati per l'avanzamento;
sono promossi, previo giudizio di idoneità, ...»;

nel titolo della tabella «I», dopo le parole «... DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI» sono aggiunte le seguenti: «*IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1995, COME RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43-*BIS *DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121.*»;

nella tabella «I», in corrispondenza della voce «Maresciallo ordinario», dove è scritto: «... livello VI bis;», leggasi: «... livello VI bis + *1 scatto gerarchico;*».

95A3772

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 237/1995 del 23 marzo 1995, relativo alla specialità medicinale «URICEMIL», a pag. 43, nella confezione 30 compresse 300 mg, dove è indicato il codice: *«0PDV25* (base 32)», leggasi: *«0PDV2S* (base 32)».

95A3695

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 210/1995 del 2 maggio 1995, concernente la specialità medicinale «NISKEMIL», a pag. 33, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Modifica apportata: produttore: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso l'Officina Bracco S.p.a. sita in via E. Folli, 50 Milano.», leggasi: «Modifica apportata: produttore: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate *anche* presso l'Officina Bracco S.p.a. sita in via E. Folli, 50 Milano.».

95A3625

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 240/1995 del 15 maggio 1995, concernente la specialità medicinale «IFENEC», a pag. 53, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Modifica apportata: Produttore: La produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento primario ...», leggasi: «Modifica apportata: Produttore: La produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento primario *e finale* ...».

95A3624

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante: «Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 22, seconda colonna, alla voce: «Marchio», dove è scritto: «359 *TO* Lene F. di Ferro Maddalena», leggasi: «359 *VA* Lene F. di Ferro Maddalena».

95A3746

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 7, comma 1, nel secondo periodo, dove è scritto: «... ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere, al *temine* del corso ...», leggasi: «... ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere, al *termine* del corso ...»;

all'art. 13, comma 2, dove è scritto: «... svolgono *finzioni* di sicurezza pubblica ...», leggasi: «... svolgono *funzioni* di sicurezza pubblica ...»;

all'art. 14, comma 4, dove è scritto: «4. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici *impiegati* ...», leggasi: «4. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici *impieghi* ...»;

all'art. 15, comma 1, dove è scritto: «... ed i punti attribuiti per i requisiti gli eventuali titoli preferenziali ...», leggasi: «... ed i punti attribuiti per i requisiti *e* gli eventuali titoli preferenziali ...»;

all'art. 21, comma 1, lettera *e)*, in fine, dove è scritto: «... per gli arruolati volontari nell'*arma;*», leggasi: «... per gli arruolati volontari nell'*Arma;*»;

all'art. 22, comma 1, al secondo periodo, dove è scritto: «Sono *immessi* al secondo anno di corso ...», leggasi: «Sono *ammessi* al secondo anno di corso ...»;

all'art. 22, comma 4, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* siano stati per qualsiasi motivo *assunti* dal corso ...», leggasi: «*c)* siano stati per qualsiasi motivo *assenti* dal corso ...»;

all'art. 26, comma 2, la lettera «*e)*» è sostituita dalla seguente lettera: «*c)*»;

all'art. 26, comma 4, dove è scritto: «4. *La* modalità di svolgimento del concorso ...», leggasi: «4. *Le* modalità di svolgimento del concorso ...»;

all'art. 26, comma 7, la lettera «*e)*» è sostituita dalla seguente lettera: «*c)*»;

all'art. 31, comma 3, dove è scritto: «... che abbiano compiuto cinque *armi* di anzianità nel grado, ...», leggasi: «... che abbiano compiuto cinque *anni* di anzianità nel grado, ...»;

all'art. 47, comma 2, al secondo periodo, dove è scritto: «*Ai* termine del predetto corso ...», leggasi: «*Al* termine del predetto corso ...».

95A3773

Comunicato relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, comma 1, lettera a), alla pag. 167 del sopraindicato supplemento ordinario, dove è scritto: «a) età non inferiore agli anni *16* ...», si legga: «a) età non inferiore agli anni *18* ...»;

all'art. 32, comma 2, alla pag. 173 del sopraindicato supplemento ordinario, dove è scritto: «2. Il trenta per cento dei posti messi a concorso riservato ...», leggasi: «2. Il trenta per cento dei posti messi a concorso *è* riservato ...».

95A3749

Avviso relativo al decreto del Ministero della pubblica istruzione 29 maggio 1995 concernente: «Riconoscimento di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 40, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania alla sig.ra Lott Helga nata a Adenstedt (R.F.G.) il 12 agosto *1656* ...», leggasi: «I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Lott Helga nata a Adenstedt (R.F.G.) il 12 agosto *1956* ...».

95A3750

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 357.000
- semestrale . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . L. 65.500
- semestrale . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . L. 65.000
- semestrale . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . L. 199.500
- semestrale . . . L. 108 500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 687.000
- semestrale . . . L. 379 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L 2 550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L 1 300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 9 0 9 5 *

L. 1.300